

postaprevidenza valore

Forma Individuale Pensionistica

Nota Informativa
Condizioni Contrattuali

Per ogni ulteriore informazione potete contattare il nostro Numero Verde
800.316.181

Indice

Glossario dei termini principali	PAG. 3
Nota Informativa	PAG. 5
Premessa	PAG. 5
Sezione A - Informazione sull'impresa di assicurazione	PAG. 5
Informazioni relative a Poste Vita S.p.A	PAG. 5
Sezione B - Informazioni sulle prestazioni assicurative e sulle garanzie offerte	PAG. 5
Fase di accumulo	PAG. 5
Prestazioni assicurative e garanzie offerte.....	PAG. 5
Descrizione delle prestazioni e garanzie.....	PAG. 5
Prestazioni pensionistiche per vecchiaia o per anzianità.....	PAG. 6
Riscatto totale e parziale per anticipazioni.....	PAG. 6
Riscatto totale per cessazione attività lavorativa	PAG. 6
Trasferimento.....	PAG. 6
Caso Morte	PAG. 7
Modifica delle basi di calcolo delle prestazioni	PAG. 7
Premi	PAG. 7
Modalità di calcolo e di assegnazione della partecipazione agli utili	PAG. 8
Opzioni di contratto	PAG. 8
Fase di erogazione della rendita	PAG. 8
Erogazione della rendita e garanzie offerte	PAG. 8
Modalità di calcolo e di assegnazione della partecipazione agli utili	PAG. 8
Sezione C - Informazioni sulla Gestione Separata	PAG. 8
Gestione Separata Posta Pensione.....	PAG. 8
Sezione D - Informazioni sui costi e sul regime fiscale	PAG. 9
Costi	PAG. 9
Costi gravanti direttamente sull'Assicurato	PAG. 9
Costi per riscatto e trasferimento	PAG. 9
Costi applicati mediante prelievo sul rendimento della Gestione Separata Posta Pensione	PAG. 9
Costi per l'erogazione della rendita	PAG. 9
Regime fiscale.....	PAG. 9
Regime fiscale dei premi versati	PAG. 9
Regime fiscale dei rendimenti.....	PAG. 10
Tassazione delle prestazioni assicurate in forma di capitale	PAG. 10
Tassazione delle prestazioni assicurate in forma di rendita.....	PAG. 10
Sezione E - Altre informazioni sul contratto	PAG. 10
Modalità di perfezionamento del contratto.....	PAG. 10
Scioglimento del contratto e sospensione del pagamento dei premi	PAG. 10
Diritto di recesso	PAG. 10
Documentazione da consegnare all'impresa per la liquidazione delle prestazioni	PAG. 11
Legge applicabile al contratto	PAG. 11
Lingua in cui è redatto il contratto	PAG. 11
Reclami	PAG. 11
Informativa in corso di contratto	PAG. 12
Comunicazioni dall'Assicurato a Poste Vita S.p.A.....	PAG. 12

Condizioni Contrattuali	PAG. 13
• Art. 1 Caratteristiche del contratto	PAG. 13
• Art. 2 Prestazioni	PAG. 13
• Art. 3 Premi.....	PAG. 13
• Art. 4 Durata del contratto	PAG. 13
• Art. 5 Proroga e disdetta	PAG. 14
• Art. 6 Conclusione del contratto	PAG. 14
• Art. 7 Diritto di recesso	PAG. 14
• Art. 8 Scadenza del contratto	PAG. 14
• Art. 9 Rivalutazione del capitale assicurato	PAG. 14
• Art. 10 Capitale minimo garantito	PAG. 14
• Art. 11 Riscatto	PAG. 15
• Art. 12 Capitale in caso di decesso.....	PAG. 15
• Art. 13 Trasferimento	PAG. 15
• Art. 14 Determinazione e rivalutazione della rendita mensile	PAG. 15
• Art. 15 Documentazione da consegnare all'Impresa per la liquidazione delle prestazioni.	PAG. 16
• Art. 16 Tasse e imposte.....	PAG. 16
• Art. 17 Foro competente.....	PAG. 16
• Art. 18 Riferimento a norme di Legge	PAG. 16
Regolamento della Gestione Separata Posta Pensione	PAG. 17
• Art. 1 Gestione Separata Posta Pensione	PAG. 17
• Art. 2 Periodo di riferimento per la certificazione	PAG. 17
• Art. 3 Determinazione del rendimento.....	PAG. 17
• Art. 4 Certificazione della Gestione Separata Posta Pensione	PAG. 17
• Art. 5 Modifiche al regolamento.....	PAG. 17
Allegato A - Coefficienti di conversione del capitale in rendita	PAG. 18
Informativa ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. 196/2003	PAG. 19

Glossario dei termini principali

Assicurato: è la persona fisica sulla cui vita è stipulato il contratto e dalla cui sopravvivenza dipende l'erogazione delle prestazioni che sono previste dal presente contratto.

Beneficiario caso morte: è il soggetto al quale viene pagato il capitale in caso di decesso dell'Assicurato. Per questa forma assicurativa sono gli eredi.

Basi tecniche: la tavola di sopravvivenza (elaborata in base alle statistiche prodotte dall'Istat sulla popolazione italiana) e il tasso tecnico adottato per il calcolo dei coefficienti di conversione.

Capitale assicurato: la somma dei premi versati dedotti i costi e rivalutata in base ai risultati della Gestione Separata Posta Pensione.

Coefficienti di conversione: coefficienti che servono a convertire il capitale assicurato maturato all'età del pensionamento in rendite di integrazione pensionistica. Tali coefficienti dipendono da ipotesi demografiche (evoluzione della sopravvivenza) desunte da elaborazioni effettuate dall'ISTAT o da altro qualificato organismo nazionale o comunitario.

Contraente: la persona fisica che firma il contratto e versa i premi. In questa particolare polizza assicurativa, il Contraente, l'Assicurato ed il Beneficiario caso vita sono la stessa persona.

Decreto: è il decreto legislativo 21 Aprile 1993, n. 124, e successive modifiche ed integrazioni, che regola tutta la materia relativa alle forme pensionistiche complementari.

Durata: l'intervallo di tempo tra la data di decorrenza del contratto e l'età pensionabile dell'Assicurato.

Forma individuale pensionistica: pensione integrativa rispetto a quella erogata dal sistema previdenziale obbligatorio pubblico.

Gestione Separata Posta Pensione: fondo appositamente creato da Poste Vita S.p.A. e gestito separatamente rispetto al complesso delle attività della stessa, dove confluiscono i premi al netto dei costi versati dall'Assicurato. Dal rendimento ottenuto dalla gestione separata deriva la rivalutazione da attribuire

al capitale assicurato. Il regolamento della Gestione Separata Posta Pensione è allegato al presente fascicolo.

ISVAP: l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo che svolge funzioni di vigilanza nei confronti delle imprese di assicurazione sulla base di linee di politica assicurativa determinate dal Governo.

Nota informativa: è il presente documento che contiene le informazioni sul contratto e sulle sue implicazioni secondo le indicazioni dell'ISVAP e che Poste Vita S.p.A. sottopone all'Assicurato.

Opzione: è la possibilità di scegliere, al momento di riscuotere le prestazioni, fra le diverse tipologie di prestazioni previste dal contratto.

Premio: l'importo che l'Assicurato versa a Poste Vita S.p.A. per il contratto assicurativo. Il premio versato, dedotti i costi, viene investito nella Gestione Separata Posta Pensione e viene rivalutato ogni anno in base ai risultati raggiunti.

Prosecuzione volontaria: è la possibilità dell'Assicurato di prolungare il contratto. Tale prolungamento è consentito fino ad un massimo di 5 anni oltre il raggiungimento del limite di età pensionabile.

Recesso: il diritto dell'Assicurato di sciogliere il contratto entro 30 giorni dalla sottoscrizione. L'Assicurato riceve il premio versato meno il costo fisso indicato in polizza.

Rendita vitalizia: importo pagato mensilmente all'Assicurato a partire dal raggiungimento dell'età pensionabile e finché sarà in vita.

Riscatto: la facoltà dell'Assicurato di sciogliere il contratto, purché siano verificate le condizioni indicate nel Decreto Legislativo n°124/93.

Riscatto parziale: la facoltà dell'Assicurato di riscuotere una parte del capitale maturato, purché siano verificate le condizioni indicate nel Decreto Legislativo n°124/93.

Rivalutazione: maggiorazione delle prestazioni assicurate, calcolata in base al rendimento realizzato

dalla Gestione Separata Posta Pensione.

Rivalutazione minima garantita: garanzia finanziaria che consiste nel riconoscere una rivalutazione delle prestazioni assicurate come minimo pari al tasso di interesse garantito indicato nel contratto.

Società: Poste Vita S.p.A., la compagnia assicurativa di Poste Italiane, regolarmente autorizzata dall'ISVAP ad esercitare l'attività assicurativa, con la quale l'Assicurato stipula il presente contratto.

Tasso minimo garantito: rendimento finanziario, annuo e composto, che Poste Vita S.p.A. garantisce alle prestazioni assicurate.

Tasso tecnico: beneficio finanziario riconosciuto anticipatamente da Poste Vita S.p.A. nella determinazione della rendita vitalizia.

Trasferimento: è la facoltà dell'Assicurato, trascorsi almeno tre anni dalla conclusione del contratto, di trasferire l'intera posizione individuale verso altre forme pensionistiche previste dal Decreto Legislativo n° 124/93.

Vecchio iscritto: é il soggetto che alla data del 28 aprile 1993 risultava già iscritto a forme pensionistiche complementari istituite alla data del 15 novembre 1992.

Postaprevidenza Valore

Nota Informativa

Contratto con partecipazione agli utili destinato ad attuare una forma individuale pensionistica (tariffa 03F)

La presente nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'ISVAP

Premessa

Il prodotto Postaprevidenza Valore è un contratto di assicurazione sulla vita a premi ricorrenti, che consente la costituzione di un piano individuale di previdenza disciplinato dall'art. 9-ter del decreto 21/4/1993 n. 124. Proprio per tale motivo è previsto che le Condizioni Contrattuali di tale assicurazione siano comunicate alla Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione (COVIP), l'autorità pubblica di controllo sui fondi pensione. Questo tipo di contratti si sviluppa in due fasi: la *fase di accumulo*, compresa tra la data di effetto del contratto e la data di accesso alle prestazioni pensionistiche, in cui l'Assicurato versa i premi che, al netto dei costi, concorrono alla formazione del capitale che sarà poi utilizzato per l'erogazione pensionistica; la *fase di erogazione*, successiva alla fase di accumulo, durante la quale Poste Vita S.p.A. eroga all'Assicurato le prestazioni pensionistiche.

A. INFORMAZIONE SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

Informazioni relative a Poste Vita S.p.A.

Poste Vita S.p.A. appartiene al Gruppo Posteitaliane ed ha la sua Sede Legale a Roma, Italia, in Largo Virgilio Testa, 19 - cap. 00144. Telefono: 06.549241 - Fax 06.5492.4203 - www.postevita.it

È stata autorizzata all'esercizio dell'assicurazione sulla vita con provvedimento dell'ISVAP n. 1144 del 12 marzo 1999 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 68 del 23 marzo 1999.

La società di revisione di Poste Vita S.p.A. è Price Waterhouse Coopers che ha sede in Roma, Largo Fochetti 29.

B. INFORMAZIONI SULLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE E GARANZIE OFFERTE

B. 1 Fase di accumulo

B. 1.1 Prestazioni assicurative e garanzie offerte

B. 1.1a Descrizione delle prestazioni e garanzie

Fermo restando i vincoli di età l'adesione alla presente forma pensionistica individuale è totalmente libera, non essendo necessariamente legata allo svolgimento da parte dell'Assicurato di una determinata occupazione, nè all'esercizio di una libera professione.

La durata del contratto è stabilita per legge e pre-

vede la scadenza del contratto in corrispondenza del raggiungimento dell'età pensionabile, momento in cui verrà erogata la prestazione.

Poste Vita S.p.A. si impegna ad erogare all'Assicurato una rendita vitalizia (integrazione pensionistica vita natural durante), corrisposta in rate mensili, posticipate rivalutabili ad ogni ricorrenza annuale, se egli sarà in vita alla scadenza del contratto e cioè al raggiungimento dell'età pensionabile. La rivalutazione annua della rendita vitalizia avviene, in conformità a quanto descritto nel successivo punto B.2.2 in base all'effettivo risultato conseguito dalla Gestione Separata Posta Pensione.

L'importo iniziale annuo della prestazione di rendita si determina moltiplicando il capitale assicurato alla scadenza del contratto, per i relativi coefficienti di conversione riportati nell'Allegato A delle Condizioni Contrattuali a pag. 18. **Tali coefficienti possono essere modificati con riferimento alla componente finanziaria in applicazione di specifiche disposizioni dell'ISVAP ed in funzione di basi demografiche più aggiornate** (cfr successivo punto B.1.2.)

Il capitale assicurato alla scadenza del contratto si ottiene rivalutando ogni premio versato, ciascuno diminuito dei costi (di cui al successivo punto D.1), per gli incrementi maturati in base all'effettivo risultato conseguito dalla Gestione Separata Posta Pensione.

La rivalutazione è calcolata con le modalità descritte al successivo punto B.1.4. In ogni caso Poste Vita

S.p.A. garantisce alla scadenza una rivalutazione minima dell'1,50% annuo composto. La prestazione a scadenza può eventualmente essere riscossa in parte anche sotto forma di capitale. In questo caso è previsto dalla legge che il capitale liquidato non possa superare il 50% dell'intero importo assicurato a scadenza. Tale limite non si applica:

- agli Assicurati che possiedono la qualifica di vecchio iscritto a forme pensionistiche complementari, risultante da apposita documentazione prodotta;
- qualora l'importo della prestazione in rendita annua risulti inferiore all'assegno sociale.

a) Prestazioni pensionistiche per vecchiaia o per anzianità

Salvo modifiche legislative nel corso della durata del contratto l'Assicurato può scegliere tra la pensione di vecchiaia e di anzianità:

- se viene scelta la pensione di vecchiaia, il contratto scade e la prestazione viene erogata al raggiungimento da parte dell'Assicurato dell'età prevista per il pensionamento di vecchiaia nel regime pensionistico obbligatorio di appartenenza, con il vincolo di aver trascorso almeno 5 anni di permanenza in una forma pensionistica individuale (l'anzianità di iscrizione che l'Assicurato abbia maturato presso altre forme pensionistiche complementari è riconosciuta, a tutti gli effetti, ai fini dell'anzianità maturata all'interno della forma pensionistica individuale);
- se viene scelta la pensione di anzianità, il contratto scade e la prestazione viene erogata in caso di cessazione dell'attività lavorativa se l'età dell'Assicurato non è inferiore a più di 10 anni rispetto a quella prevista per il pensionamento di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza, con il vincolo di aver trascorso almeno 15 anni in una forma pensionistica individuale;
- in assenza di un regime previdenziale obbligatorio di appartenenza (ad esempio per gli Assicurati non titolari di reddito da lavoro o da impresa), l'età pensionabile di riferimento è convenzionalmente posta pari a 57 anni, con un minimo di adesione al fondo di 5 anni.

In ogni caso l'Assicurato può prolungare la fase di accumulo non oltre 5 anni dal raggiungimento dell'età pensionabile di vecchiaia stabilita nel regime obbligatorio di appartenenza.

Poste Vita S.p.A. corrisponderà la prestazione nel momento in cui l'Assicurato comunicherà mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, il raggiungimento dell'età pensionabile; in caso di mancata comunicazione la prestazione sarà erogata a 65 anni per le donne e 70 per gli uomini.

In considerazione di quanto tutto sopra descritto, alla

decorrenza del contratto l'Assicurato non può avere un'età superiore all'età pensionabile prevista per il pensionamento di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza.

b) Riscatto totale e parziale per anticipazioni

In conformità a quanto previsto dall'art. 10, comma 1-bis del Decreto Legislativo n. 124/93, l'Assicurato può esercitare il diritto di riscatto, dopo almeno otto anni di partecipazione ad una forma pensionistica e solo nei casi previsti dal suddetto Decreto per:

- l'acquisto della prima abitazione per sé o per i figli;
- realizzazione di interventi di manutenzione e ristrutturazione relative alla prima abitazione;
- spese sanitarie, per terapie e interventi di carattere straordinario riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche.

L'Assicurato, sempre alle condizioni di legge sopra indicate, ha diritto di richiedere il riscatto anche limitatamente ad una parte del capitale maturato.

b1) Riscatto totale per cessazione di attività lavorativa

Ai sensi dell'art. 10 comma 1 lettera c) del Decreto Legislativo n. 124/93, è altresì ammesso in caso di cessazione dell'attività lavorativa senza aver maturato i requisiti per il diritto alle prestazioni pensionistiche e senza vincoli temporali.

Il valore di riscatto è pari al capitale assicurato ulteriormente rivalutato per il periodo che intercorre tra il 31 dicembre precedente e la data di richiesta del riscatto con le modalità indicate al successivo punto B.1.4, senza applicazione da parte di Poste Vita S.p.A. di alcuna penalità.

Il tasso di rivalutazione da applicare è quello in vigore nel mese in cui è avvenuta la richiesta. In ogni caso Poste Vita S.p.A. garantisce alla data del riscatto la rivalutazione minima dell'1,50% annuo composto.

c) Trasferimento

L'Assicurato, trascorsi 3 anni dalla data di effetto del contratto, ha la facoltà di trasferire la propria posizione individuale in un'altra forma individuale pensionistica o in un fondo pensione complementare (nel caso di trasferimento in un fondo pensione complementare al quale abbia facoltà di accesso in relazione ad una nuova attività lavorativa, non si applica il vincolo temporale dei 3 anni).

Il capitale trasferito viene determinato secondo le medesime modalità del riscatto totale e diminuito di un costo fisso pari a Euro 50,00.

È consentito, altresì, il trasferimento nel presente contratto, dell'intera posizione assicurativa maturata pres-

so un'altra forma pensionistica individuale. In questo caso il costo del trasferimento sarà pari a zero.

d) **Caso morte**

In caso di decesso dell'Assicurato prima della scadenza, il contratto viene riscattato dagli eredi, ai sensi dell'art. 10, comma 3 quater del Decreto Legislativo 124/93.

Poste Vita S.p.A. pagherà agli eredi il capitale assicurato ulteriormente rivalutato per il periodo che intercorre tra il 31 dicembre precedente e la data del decesso, con le modalità indicate al successivo punto B.1.4.

Il tasso di rivalutazione da applicare è quello in vigore nel mese in cui è avvenuto il decesso.

In ogni caso alla data del decesso Poste Vita S.p.A. garantisce una rivalutazione minima del capitale assicurato pari all'1,50% annuo composto.

B. 1.2 **Modifica delle basi di calcolo delle prestazioni**

I coefficienti di conversione in rendita vitalizia riportati nell'Allegato A (uomini/donne) delle Condizioni Contrattuali, sono calcolati tenendo conto:

- della speranza media di vita desunta dalla tavola di sopravvivenza RG48 distinta per sesso e anno di nascita;
- del tasso tecnico dell'1,50% già riconosciuto in via anticipata alla data di accesso alle prestazioni in rendita;
- dei costi di gestione della rendita stessa.

La tavola RG48 deriva dalla rielaborazione delle proiezioni demografiche della popolazione italiana prodotte dalla Ragioneria Generale dello Stato e pubblicate nel 1995 nel rapporto "Tendenze evolutive della popolazione italiana - un'analisi per sesso, età e regione (1994-2044)".

Poiché le ipotesi di calcolo si fondano su proiezioni che abbracciano un lunghissimo arco temporale, è verosimile che possano nel futuro verificarsi scostamenti significativi tra gli scenari previsti e gli effettivi andamenti demografici.

Poste Vita S.p.A., nel rispetto di quanto previsto dalla circolare ISVAP 434/2001, si riserva il diritto di modificare la base demografica utilizzata per il calcolo dei suddetti coefficienti di conversione in rendita a seguito di variazioni della probabilità di sopravvivenza, desunte dalle rilevazioni statistiche nazionali sulla popolazione condotte dall'ISTAT o da altro qualificato organismo pubblico e dall'osservazione dei portafogli assicurativi.

La modifica della base demografica avrà effetto su tutti i premi versati.

Tale modifica si rende possibile solo se:

- sono trascorsi almeno 3 anni dalla sottoscrizione del contratto;
- non ci si trovi nei tre anni antecedenti l'erogazione della rendita;
- non sia già iniziata l'erogazione della rendita.

Poste Vita S.p.A. ha, inoltre, la facoltà di rivedere la misura del tasso tecnico utilizzato per il calcolo nei coefficienti di conversione in rendita nel rispetto delle disposizioni previste dal provvedimento ISVAP n. 1036/1998, in materia di tasso tecnico massimo da applicare ai contratti di assicurazione sulla vita. La modifica della base tecnica finanziaria avrà effetto solo sui versamenti successivi all'entrata in vigore della modifica stessa.

Poste Vita S.p.A. comunicherà all'Assicurato l'eventuale modifica dei coefficienti di conversione in rendita e/o del tasso tecnico con apposita comunicazione oppure all'interno della informativa annuale sul contratto di cui al successivo punto E.8, almeno 60 giorni prima della loro entrata in vigore, specificando gli effetti sulla prestazione assicurata. Nell'ipotesi di modifica di uno degli elementi descritti con effetti peggiorativi sulle prestazioni l'Assicurato, prima della data di effetto della modifica stessa, potrà avvalersi della facoltà di trasferire la propria posizione individuale senza l'applicazione di alcun onere o penalizzazione.

B. 1.3 **Premi**

La sottoscrizione di Postaprevidenza Valore prevede un piano di versamenti pagabili in rate annuali o mensili, fino alla data di accesso alle prestazioni.

Al momento della stipula del contratto viene scelto l'ammontare e il frazionamento dei premi ricorrenti. Ad ogni ricorrenza annuale e con un preavviso di almeno 30 giorni l'Assicurato avrà la facoltà di variare il piano di versamenti, sia nell'importo che nella periodicità. In ogni momento potrà sospendere il versamento dei premi ed eventualmente riprenderli in seguito.

I premi successivi al primo devono essere pagati mediante addebito sul conto BancoPosta.

In caso di estinzione del conto BancoPosta, al fine di consentire la prosecuzione del contratto, è consentito il pagamento del premio con le modalità indicate presso l'Ufficio Postale.

Nella fase di accumulo è prevista anche la possibilità di contribuire con versamenti aggiuntivi.

L'importo minimo di ogni premio ricorrente è di Euro 600,00 nel caso di frazionamento annuale e di Euro 50,00 nel caso di frazionamento mensile. L'importo minimo di ogni versamento aggiuntivo è di Euro 500,00.

B. 1.4 Modalità di calcolo e di assegnazione della partecipazione agli utili

Il capitale assicurato, acquisito con i versamenti effettuati, viene rivalutato ad ogni 31 dicembre in base al rendimento realizzato dalla Gestione Separata Posta Pensione (per maggiori dettagli sulla Gestione Separata Posta Pensione, vedere il successivo punto C).

Per il calcolo della rivalutazione si utilizza il tasso annuo determinato in base all'art. 3 del Regolamento della Gestione Separata Posta Pensione nel secondo mese antecedente il 31 dicembre.

Il capitale assicurato, ad ogni 31 dicembre sarà pari alla somma del capitale assicurato al 31 dicembre precedente rivalutato per un anno e dei premi versati, al netto dei costi, rivalutati per la frazione d'anno che intercorre tra la data di ogni versamento e il 31 dicembre dello stesso anno.

La singola rivalutazione dipenderà dall'effettivo risultato realizzato dalla Gestione Separata Posta Pensione. In ogni caso, Poste Vita S.p.A. riconoscerà alla scadenza del contratto una rivalutazione minima del capitale assicurato pari all'1,50% lordo annuo composto.

Ad ogni 31 dicembre Poste Vita S.p.A. comunicherà all'Assicurato il valore del capitale assicurato rivalutato (vedere a tale proposito il punto E.8).

B. 1.5 Opzioni di contratto

In qualsiasi momento prima dell'accesso alla prestazione pensionistica, e comunque al massimo entro 30 giorni dalla scadenza del contratto, l'Assicurato, tramite comunicazione a Poste Vita S.p.A. con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, può scegliere che gli sia liquidata la prestazione secondo una delle seguenti opzioni:

1. 100% del capitale sottoforma di rendita rivalutabile vitalizia, le cui tipologie sono illustrate nel successivo punto B.2.1.
2. massimo 50% sotto forma di capitale ed il restante sottoforma di rendita rivalutabile vitalizia, le cui tipologie sono illustrate nel successivo punto B.2.
3. fino al 100% del capitale assicurato, qualora l'importo annuo della rendita, ottenuto convertendo l'intero ammontare del capitale assicurato, risulti inferiore all'assegno sociale di cui all'art. 3, commi 6 e 7 della legge 8 agosto 1995 n. 335 (Il limite del 50%, a prescindere da quanto risulta essere l'importo della rendita annua, non si applica agli Assicurati aventi la qualifica di "vecchio iscritto");

Nel caso di mancata comunicazione dell'Assicurato, e passati al massimo 5 anni di tacita proroga Poste Vita S.p.A. liquiderà il 100% del capitale a scadenza sottoforma di rendita rivalutabile illustrata al

punto 1 del presente articolo.

B. 2 Fase di erogazione della rendita

B. 2.1 Erogazione della rendita e garanzie offerte

L'Assicurato può scegliere tra 3 diverse tipologie di rendita:

- a) rendita vitalizia da corrispondere all'Assicurato;
- b) rendita vitalizia da corrispondere all'Assicurato, e poi, alla Sua morte, reversibile totalmente o parzialmente a favore di altra persona e pagabile finché questa è in vita;
- c) rendita mensile, corrisposta in modo certo all'Assicurato per un periodo a scelta di 5 o 10 anni, e, successivamente a tale periodo, vitalizia. La rendita mensile, quale che sia la tipologia, è pagabile in rate posticipate.

La base demografica utilizzata per il calcolo della rendita iniziale è la tavola di sopravvivenza RG48 (tavole di sopravvivenza della Ragioneria Generale dello Stato relativa alla generazione dei nati nel 1948 distinta per sesso). La base finanziaria adottata prevede il conteggio in via anticipata di un tasso tecnico pari all'1,50%.

Nella tabella A allegata a pag. 18, sono riportati i valori dei coefficienti di conversione in rendita validi nell'ipotesi a) di cui sopra. A richiesta dell'Assicurato Poste Vita S.p.A. trasmetterà i relativi coefficienti di conversione di cui alle ipotesi b) e c).

B. 2.2 Modalità di calcolo e di assegnazione della partecipazione agli utili

Ad ogni ricorrenza annuale la rendita sarà rivalutata in base al rendimento realizzato dalla Gestione Separata Posta Pensione. Il tasso utilizzato ai fini della rivalutazione sarà pari al tasso di rendimento della gestione separata diminuito del tasso tecnico dell'1,50% già riconosciuto in via anticipata nel calcolo della rata iniziale di rendita, e scontato per un anno.

Se il rendimento così ottenuto fosse negativo si assume il valore zero e la rendita resta immutata. Per il calcolo della rivalutazione si utilizza il tasso annuo determinato in base all'art. 3 del Regolamento della Gestione Separata Posta Pensione nel secondo mese antecedente la ricorrenza annuale.

C. INFORMAZIONI SULLA GESTIONE SEPARATA

C. 1 Gestione Separata Posta Pensione

Il prodotto Postaprevidenza Valore è collegato ad

una specifica gestione degli investimenti separata dalle altre attività di Poste Vita S.p.A. denominata Posta Pensione, la cui valuta di riferimento è l'euro. La finalità della gestione è quella di ottenere in un orizzonte temporale di medio/lungo periodo il miglior rendimento con un basso livello di rischio, in modo da massimizzare la redditività degli accantonamenti previdenziali versati nel tempo dal cliente nel rispetto dell'obbligo contrattuale assunto da Poste Vita S.p.A. verso lo stesso di garantire, alla data di accesso delle prestazioni, un rendimento minimo pari all'1,50%.

La composizione della gestione riflette in modo coerente le finalità di Posta Pensione, la componente azionaria è infatti limitata fino ad un massimo del 15% del portafoglio totale, mentre assume peso prevalente la componente obbligazionaria composta da Titoli di Stato, minimo 40% del portafoglio, ed Obbligazioni, fino ad un massimo del 60% del portafoglio.

Il periodo di osservazione per la determinazione del rendimento è l'anno.

Maggiori dettagli sulla Gestione Separata Posta Pensione sono contenuti nel relativo Regolamento, che forma parte integrante delle Condizioni Contrattuali.

D. INFORMAZIONI SUI COSTI E SUL REGIME FISCALE

D.1 Costi

D.1.1 Costi gravanti direttamente sull'Assicurato

I costi, cioè la parte di premio trattenuto da Poste Vita S.p.A. per far fronte alle spese che gravano sul contratto, sono pari a:

- un costo fisso di Euro 5,00 per ogni premio annuale e per i premi aggiuntivi. Per i premi mensili: Euro 5,00 per il primo versamento del contratto e Euro 0,50 per i successivi;
- una percentuale del premio versato, al netto dell'importo fisso, decrescente in funzione degli anni di permanenza in polizza nella misura del:

3,25 %	durante i primi 3 anni di polizza
3,00%	dal 4° al 10° anno
2,50%	dall'11° anno

D.1.2 Costi per riscatto e trasferimento

Nessun costo per riscatto totale.

Nessun costo per riscatto parziale.

Applicazione di una cifra fissa pari a Euro 50,00 nel caso di trasferimento verso un'altra forma pensionistica.

D.2 Costi applicati mediante prelievo sul rendimento della Gestione Separata Posta Pensione

Il rendimento della Gestione Separata Posta Pensione già sconta un costo di commissioni di gestione trattenuto da Poste Vita S.p.A. nella misura dello 0,10% mensile, pari all'1,20% annuo del valore degli investimenti.

D.3 Costi per l'erogazione della rendita

Il caricamento per spese di gestione della rendita è pari allo 0,50%. Tale valore è implicitamente contenuto nei coefficienti di conversione riportati nell'allegato A.

Al momento dell'erogazione, su ogni rata di rendita Poste Vita S.p.A. trattiene Euro 0,50 per spese di gestione.

D.4 Regime fiscale

D.4.1 Regime fiscale dei premi versati

I premi versati relativi al presente contratto sono deducibili dal reddito complessivo ai fini IRE dell'Assicurato (o della persona di cui è fiscalmente a carico), alle condizioni e nei limiti fissati dalla legge.

In generale e salvo i casi specifici previsti dalla normativa di riferimento, la deducibilità spetta per un importo non superiore al 12% del reddito complessivo e comunque non superiore a Euro 5.164,57 (per i familiari fiscalmente a carico vale solo il limite dei Euro 5.164,57).

In via generale per i lavoratori dipendenti l'importo complessivamente dedotto non può superare l'ammontare di redditi diversi da quello di lavoro dipendente aumentato del doppio della quota di TFR destinata a forme pensionistiche collettive, ma comunque entro i valori sopra esposti. Peraltro il vincolo del versamento del TFR ad un fondo pensione non si applica:

- ai lavoratori dipendenti per i quali non è previsto l'istituto del TFR;
- quando non è stato istituito alcun fondo pensione;
- quando è stato istituito un fondo pensione ma questo non è ancora operante dopo due anni dalla sua istituzione;
- quando sussiste la qualifica di "vecchio iscritto" a fondo pensione.

Si precisa infine che i limiti di deducibilità indicati in precedenza si riferiscono al totale dei contributi e dei premi versati alle forme pensionistiche previste dal Decreto Legislativo 124/93 e successive modificazioni.

D. 4. 2 Regime fiscale dei rendimenti

In base alle attuali disposizioni, il rendimento maturato sul capitale assicurato durante il periodo di accumulo fino alla scadenza del contratto, è soggetto ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi pari all'11% dell'eventuale plusvalenza realizzata in ciascun anno.

D. 4. 3 Tassazione delle prestazioni assicurate in forma di capitale

Le prestazioni erogate in forma di capitale (anche in caso di decesso) ed i riscatti anche parziali, corrisposti per cause diverse dalla cessazione dell'attività lavorativa, sono soggetti, al netto dei relativi premi non dedotti, a tassazione separata secondo i criteri generali previsti per il trattamento di fine rapporto (TFR); inoltre se i capitali complessivamente erogati non superano un terzo dell'importo complessivamente maturato o se i due terzi dell'importo complessivamente maturato danno luogo ad una rendita annua inferiore al 50% dell'assegno sociale, l'imposta non verrà applicata ai corrispondenti redditi già assoggettati ad imposta sostitutiva. Gli uffici finanziari provvederanno a riliquidare l'imposta in base all'aliquota media di tassazione degli ultimi 5 anni antecedenti la data di accesso alla prestazione pensionistica complementare.

- Riscatto per cessazione dell'attività lavorativa.
L'importo erogato a seguito di cessazione dell'attività lavorativa senza aver maturato i requisiti per l'erogazione della prestazione in rendita - ad eccezione di quello corrisposto a seguito di pensionamento o di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti - costituisce reddito assimilato a quello di lavoro dipendente, limitatamente all'importo corrispondente ai premi dedotti.
- Trasferimento della posizione individuale ad altra forma pensionistica.
L'importo è esente da ogni onere fiscale.

D. 4.4 Tassazione delle prestazioni assicurate in forma di rendita

Le prestazioni erogate in forma di rendita costituiscono reddito assimilato a quello di lavoro dipendente solo per la quota derivante dai premi versati e dedotti; risulta dunque esente la quota di rendita riferibile ai premi non dedotti e ai risultati maturati durante la fase di accumulo già assoggettati ad imposta sostitutiva. In conformità a quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 47 del 18 febbraio 2000, annualmente, durante la fase di erogazione della rendita, è prevista l'applicazione dell'imposta sostitutiva delle imposte

sui redditi, pari al 12,5% dei rendimenti maturati in ciascun anno di pagamento della rendita stessa.

E. ALTRE INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

E. 1 Modalità di perfezionamento del contratto

Il contratto è concluso nel momento in cui il documento di polizza, firmato da Poste Vita S.p.A., viene sottoscritto dall'Assicurato.

L'assicurazione entra in vigore, a condizione che sia stato pagato il primo premio, alle ore 24 del giorno indicato nel documento di polizza.

E. 2 Scioglimento del contratto e sospensione del pagamento dei premi

In conformità con quanto disposto dalla specifica normativa, lo scioglimento del contratto è possibile nei seguenti casi:

Prima dell'accesso alle prestazioni:

- nel caso di trasferimento della posizione maturata verso altra forma pensionistica;
- nel caso di riscatto totale;
- per decesso dell'Assicurato.

Alla data di accesso alle prestazioni:

- per liquidazione totale della prestazione pensionistica in forma di capitale.

Durante la fase di erogazione della rendita pensionistica integrativa:

- nel caso di decesso dell'Assicurato e delle eventuali persone nominate come beneficiarie di reversibilità.

In caso di interruzione del pagamento dei premi, il contratto resterà in vigore fino al raggiungimento dei requisiti per il conseguimento della prestazione previdenziale prevista. Il Cliente ha comunque la facoltà di riprendere i versamenti in qualsiasi momento, comunicando la propria intenzione all'Ufficio Postale con cui intrattiene il rapporto assicurativo.

E. 3 Diritto di recesso

L'Assicurato ha, altresì, la facoltà di recedere dal contratto entro 30 giorni dal momento in cui è informato che il contratto è stato concluso, cioè alla firma del contratto, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento, inviata a:

Poste Vita S.p.A.
Direzione Tecnica – Ufficio Recessi
Largo Virgilio Testa, 19
00144 Roma

L'invio della comunicazione, alla quale devono essere allegati il documento di polizza e le eventuali appendici, libera entrambe le Parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto con effetto dalle ore 24 del giorno di spedizione della comunicazione stessa, quale risulta dal timbro postale.

Poste Vita S.p.A., entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta della documentazione completa (richiesta scritta, documento di polizza ed eventuali appendici), rimborsa all'Assicurato il premio corrisposto diminuito delle spese sostenute per l'emissione del contratto di Euro 5,00.

E. 4 Documentazione da consegnare all'impresa per la liquidazione delle prestazioni

L'Assicurato per riscuotere le somme dovute deve inviare a Poste Vita S.p.A. mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento:

- **a scadenza:**
 - la richiesta di pagamento per scadenza;
 - l'originale di polizza;
 - le eventuali appendici;
 - la documentazione che attesti l'esistenza dei requisiti richiesti dalla normativa per l'erogazione della prestazione pensionistica (raggiungimento dell'età pensionabile);
 - indicazione dell'opzione scelta e della percentuale di liquidazione sotto forma di capitale.
- in caso di **riscatto parziale:**
 - la richiesta sottoscritta di riscatto parziale;
 - copia dell'originale di polizza;
 - la documentazione che attesti il verificarsi di uno dei requisiti previsti dalla normativa vigente per il riscatto (atto notarile per acquisto della prima abitazione, ricevute fiscali attestanti le ristrutturazioni, certificati medici attestanti la necessità di cure mediche straordinarie, ecc.);
 - la dichiarazione sottoscritta dall'Assicurato che attesti l'importo dei premi che ha intenzione di non portare in deduzione o di non aver dedotto nell'anno solare della data di richiesta del riscatto e in quello precedente.
- in caso di **riscatto totale:**
 - la richiesta sottoscritta di riscatto totale;
 - l'originale di polizza;
 - le eventuali appendici;
 - la documentazione che attesti il verificarsi di uno dei requisiti previsti dalla normativa vigente per il riscatto (rogito notarile di acquisto della prima abitazione, ricevute fiscali attestanti le ristrutturazioni, certificati medici attestanti la necessità di cure mediche straordinarie, ecc.);

- la dichiarazione sottoscritta dall'Assicurato che attesti l'importo dei premi che ha intenzione di non portare in deduzione o di non aver dedotto nell'anno solare della data di richiesta del riscatto e in quello precedente.
- in caso di **decesso dell'Assicurato**, ai sensi dell'art. 10, comma 3 quater del Decreto Legislativo 124/93, il contratto viene riscattato dagli eredi; pertanto gli stessi devono inviare a Poste Vita S.p.A.:
 - la richiesta di pagamento firmata dagli eredi con il consenso all'utilizzo dei dati personali degli eredi (legge 675/96);
 - il certificato di morte dell'Assicurato;
 - l'originale di polizza;
 - le eventuali appendici;
 - l'atto di notorietà da cui risulti l'esistenza o meno di testamento e, in caso affermativo, copia pubblicata dello stesso;
 - il decreto del Giudice Tutelare, nel caso in cui tra gli eredi vi siano soggetti minori o incapaci;
 - per ogni erede: la copia di un documento identificativo e il codice fiscale.

L'art.2952 del Codice Civile dispone che, se non è stata avanzata richiesta di pagamento, i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono entro un anno da quando si è verificato l'evento su cui il diritto si fonda.

Tuttavia, trascorso l'anno di prescrizione, la politica di Poste Vita S.p.A., è quella di non avvalersi di tale diritto per tutti i 10 anni successivi all'evento.

Poste Vita S.p.A. effettua i pagamenti entro 30 giorni dalla data di ricevimento di tutta la documentazione indicata per ogni causale di pagamento.

Decorso tale termine sono dovuti gli interessi moratori, a partire dal termine stesso, a favore degli aventi diritto.

I pagamenti sono effettuati, tranne per il decesso dell'Assicurato per il quale è previsto esclusivamente l'assegno postale, tramite accredito sul conto BancoPosta o libretto postale, ovvero assegno postale.

E. 5 Legge applicabile al contratto

Al contratto si applica la legge italiana.

E. 6 Lingua in cui è redatto il contratto

Il contratto viene redatto in lingua italiana.

E. 7 Reclami

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrate per iscritto a:

Poste Vita S.p.A.
 Ufficio Reclami
 Largo Virgilio Testa, 19 - 00144 Roma
 nr. fax 06.5492.4271
 e-mail: reclami@postevita.it

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi all'ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato da Poste Vita S.p.A.. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

E. 8 Informativa in corso di contratto

Poste Vita S.p.A. fornirà per iscritto all'Assicurato, nel corso della durata contrattuale, le eventuali variazioni delle informazioni contenute nella Nota Informativa o nel Regolamento della Gestione Separata, intervenute anche per effetto di modifiche alle normative successive alla conclusione del contratto. Inoltre, In considerazione di quanto previsto nel precedente punto B.1.2. in termini di diritto di modifica delle basi tecniche di calcolo, Poste Vita S.p.A. nel caso che le modifiche abbiano un effetto peggiorativo sulle prestazioni, assegna all'Assicurato un termine di 60 giorni dalla data di effetto delle variazioni per chiedere il trasferimento della posizione individuale. Tale richiesta deve pervenire alla Società per iscritto attraverso raccomandata A.R. indirizzata a:

Poste Vita S.p.A.
 Largo Virgilio Testa, 19
 00144 Roma
 nr. fax 06.5492.4203

Poste Vita S.p.A. si impegna inoltre a trasmettere entro 60 giorni dalla chiusura del 31 dicembre, un estratto conto annuale della posizione individuale contenente le seguenti informazioni:

nel corso della fase di accumulo:

- a) cumulo dei premi versati dal perfezionamento del contratto alla data di riferimento dell'estratto conto precedente e valore delle prestazioni

- maturate alla data di riferimento dell'estratto conto precedente;
- b) dettaglio dei premi versati nell'anno di riferimento;
- c) eventuali valori di riscatti parziali rimborsati nell'anno di riferimento;
- d) valore della prestazione complessiva maturata alla data di riferimento dell'estratto conto;
- e) valore di riscatto e di trasferimento della posizione individuale alla data di riferimento dell'estratto conto;
- f) tasso annuo di rendimento finanziario realizzato dalla Gestione Separata, evidenziazione del rendimento minimo trattenuto dall'Impresa, tasso annuo di rivalutazione delle prestazioni.

nel corso della fase di erogazione:

- a) importo della rendita assicurata alla data di riferimento dell'estratto conto precedente;
- b) importo della rendita assicurata alla data di riferimento dell'estratto conto;
- c) tasso annuo di rendimento finanziario realizzato dalla Gestione Separata, evidenziazione del rendimento minimo trattenuto da Poste Vita S.p.A., tasso annuo di rivalutazione delle prestazioni.

E. 9 Comunicazioni dall'Assicurato a Poste Vita S.p.A.

L'Assicurato che non ha usufruito o non intende usufruire della deduzione fiscale dei premi può comunicare alla Società, entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello del versamento del premio o, se antecedente, alla data in cui emerge il diritto alla prestazione, l'importo del premio non dedotto o che non sarà dedotto in sede di dichiarazione dei redditi.

In caso di mancata comunicazione, Poste Vita S.p.A. considererà dedotti i premi versati.

Poste Vita S.p.A. è responsabile delle veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenute nella presente Nota Informativa.

Il rappresentante legale

L'Amministratore Delegato
 Avv. Giovanni Bennati

Postaprevidenza Valore

Forma individuale pensionistica a premio ricorrente

Condizioni Contrattuali

(tariffa 03F)

Art. 1 Caratteristiche del contratto

Il prodotto Postaprevidenza Valore è una forma individuale pensionistica attuata mediante un contratto di assicurazione sulla vita a premi ricorrenti che si propone di costituire una rendita vitalizia per l'erogazione di trattamenti pensionistici complementari al sistema obbligatorio.

Poste Vita S.p.A. riconosce annualmente la rivalutazione della prestazione in base al risultato annuale della Gestione Separata denominata Posta Pensione, separata dalle altre attività di Poste Vita S.p.A.

Nella Gestione Separata Posta Pensione sono fatte confluire attività di ammontare non inferiore a quello delle riserve matematiche.

Il risultato annuale della Gestione Separata Posta Pensione è verificato da una Società di revisione abilitata a norma di legge.

La rivalutazione viene determinata nella misura e con le modalità descritte al successivo art. 9.

Art. 2 Prestazioni

Il presente contratto è una forma individuale pensionistica disciplinata dal Decreto Legislativo 21/04/1993, n. 124 e successive modificazioni.

Al raggiungimento dell'età pensionabile definita al successivo art. 8, oppure, nel caso di mancata comunicazione, al raggiungimento di un'età massima pari a 65 anni per le donne e 70 anni per gli uomini, Poste Vita S.p.A. si impegna a corrispondere all'Assicurato una prestazione di rendita vitalizia rivalutabile annualmente erogata in rate mensili posticipate.

L'importo iniziale della rendita mensile si ottiene convertendo con gli indici indicati nell'allegato A il capitale assicurato rivalutato fino alla data di raggiungimento dei requisiti per il pensionamento e dividendo l'importo per le 12 mensilità. Tale capitale è dato dalla somma dei singoli capitali acquisiti con ciascuno dei premi, ricorrenti e aggiuntivi, versati fino al momento dell'evento, ciascuno diminuito dei costi (di cui al successivo art. 3) e rivalutati secondo quanto previsto all'art. 9.

L'Assicurato può chiedere a Poste Vita S.p.A. la liquidazione della prestazione:

1. sotto forma di rendita rivalutabile posticipata pagabile in rate mensili scelta tra:
 - a) rendita vitalizia, da corrispondere finché l'Assicurato è in vita;
 - b) rendita vitalizia, reversibile totalmente o parzialmente a favore di altra persona;
 - c) rendita vitalizia certa, corrisposta per un periodo

certo di 5 o 10 anni, sia in caso di vita che in caso di premorienza dell'Assicurato in tale periodo, successivamente vitalizia.

2. sotto forma di capitale (unitamente alla rendita vitalizia mensile) nel limite massimo del 50% del capitale Assicurato a scadenza. Qualora l'importo annuo della rendita, ottenuto convertendo l'intero ammontare del capitale Assicurato, risulti inferiore all'assegno sociale di cui all'art. 3, commi 6 e 7 della legge 8 agosto 1995 n. 335 l'Assicurato può chiedere la liquidazione del 100% del Capitale. Il limite del 50%, a prescindere da quanto risulta essere l'importo della rendita annua, non si applica agli Assicurati aventi la qualifica di "vecchio iscritto".

Nel caso di mancata comunicazione dell'Assicurato, Poste Vita S.p.A. liquiderà il 100% del capitale a scadenza sotto forma di rendita mensile rivalutabile posticipata del tipo 1.a).

Art. 3 Premi

A fronte delle prestazioni, indicate all'articolo precedente, è prevista da parte dell'Assicurato la corresponsione di un piano di versamenti pagabili in rate annuali o mensili, fino alla data di accesso alle prestazioni.

Nella fase di accumulo è prevista anche la possibilità di contribuire con versamenti aggiuntivi. Ad ogni ricorrenza annuale l'Assicurato ha la facoltà di variare il piano di versamenti, sia nell'importo che nella periodicità. In ogni momento può sospenderli ed eventualmente riprenderli in seguito.

Ciascun premio è comprensivo di:

- un costo fisso di Euro 5,00 per ogni premio annuale e per i premi aggiuntivi. Per i premi mensili: Euro 5,00 per il primo versamento del contratto e Euro 0,50 per i successivi;
- una percentuale del premio versato, al netto dell'importo fisso, decrescente in funzione degli anni di permanenza in polizza nella misura del:
 - 3,25 % durante i primi 3 anni di polizza;
 - 3,00% dal 4° al 10° anno;
 - 2,50% dall' 11° anno.

L'importo minimo di ogni premio ricorrente è di Euro 600,00 nel caso di frazionamento annuale e di Euro 50,00 nel caso di frazionamento mensile. L'importo minimo di ogni versamento aggiuntivo è di Euro 500,00.

Art. 4 Durata del contratto

La durata del contratto è pari alla differenza tra l'età

dell'Assicurato alla decorrenza della polizza (pari all'età compiuta in anni interi e maggiorata di un anno se la frazione d'anno trascorsa tra l'ultimo compleanno fino alla decorrenza è almeno pari a sei mesi) e l'età pensionabile in base al regime obbligatorio di appartenenza. Eventuali modifiche legislative o di professione dell'Assicurato, incidenti sulla determinazione dell'età pensionabile utile per il conseguimento del diritto alle prestazioni di vecchiaia, possono comportare la rideterminazione della durata contrattuale.

Art. 5 Proroga e Disdetta

Al raggiungimento dell'età pensionabile, definita come all'art. 8, e in mancanza di alcuna comunicazione, la scadenza del contratto si intende tacitamente prorogata, anche non proseguendo il pagamento dei premi, per un periodo non superiore a 5 anni.

Al termine dei 5 anni di proroga automatica, Poste Vita S.p.A. liquiderà, su richiesta, le prestazioni previste.

Art. 6 Conclusione del contratto

Il contratto è concluso nel momento in cui il documento di polizza, firmato da Poste Vita S.p.A., viene sottoscritto dall'Assicurato.

L'assicurazione entra in vigore, a condizione che sia stato pagato il primo premio, alle ore 24 del giorno indicato nel documento di polizza.

Art. 7 Diritto di recesso

L'Assicurato ha la facoltà di recedere dal contratto entro 30 giorni dal momento in cui è informato che il contratto è stato concluso, cioè alla firma del contratto, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento, inviata a:

Poste Vita S.p.A.
Direzione Tecnica – Ufficio Recessi
Largo Virgilio Testa, 19
00144 Roma

L'invio della comunicazione, alla quale devono essere allegati il documento di polizza e le eventuali appendici, libera entrambe le Parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto con effetto dalle ore 24 del giorno di spedizione della comunicazione stessa, quale risulta dal timbro postale.

Poste Vita S.p.A., entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta della documentazione completa (richiesta scritta, documento di polizza ed eventuali appendici), rimborsa all'Assicurato il premio corrisposto diminuito delle spese sostenute per l'emissione del contratto di Euro 5,00.

Art. 8 Scadenza del contratto

Il contratto scade quando l'Assicurato raggiunge l'età pensionabile prevista dal regime pensionistico obbligatorio di appartenenza.

In particolare (salvo modifiche legislative nel corso

della durata del contratto):

- se viene scelta la pensione di vecchiaia, il contratto scade e la prestazione viene erogata al raggiungimento da parte dell'Assicurato dell'età di pensionamento con il vincolo di una durata minima di 5 anni;
- se viene scelta la pensione di anzianità, il contratto scade e la prestazione viene erogata in caso di cessazione dell'attività lavorativa se l'Assicurato ha un'età di non più di dieci anni inferiore a quella prevista per il pensionamento di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza con il vincolo di una durata minima di 15 anni;
- in assenza di un regime previdenziale obbligatorio di appartenenza (per gli assicurati non titolari di reddito da lavoro o da impresa), l'età pensionabile di riferimento è posta pari a 57 anni, in base all'Art. 1, comma 20 della legge 08/08/1995 n. 335, con un minimo di adesione al fondo di 5 anni.

L'anzianità di iscrizione maturata dall'Assicurato presso altre forme pensionistiche complementari è riconosciuta, a tutti gli effetti, ai fini dell'anzianità maturata all'interno della forma pensionistica individuale.

Art. 9 Rivalutazione del capitale assicurato

Il capitale assicurato verrà rivalutato, ad ogni 31 dicembre, in base al rendimento realizzato dalla Gestione Separata Posta Pensione. Per il calcolo della rivalutazione si applica il tasso di rendimento annuo determinato in base all'art. 3 del Regolamento della Gestione Separata Posta Pensione nel mese di ottobre.

Il capitale assicurato, acquisito con i premi versati da meno di un anno, si rivaluta per la frazione d'anno che intercorre tra la data del pagamento e il 31 dicembre.

La singola rivalutazione dipenderà dall'effettivo risultato realizzato dalla Gestione Separata Posta Pensione in quell'anno.

Nel caso di riscatto parziale, il capitale residuo rimasto in gestione e già rivalutato fino alla data del riscatto, verrà rivalutato pro-quota dalla data di effetto del riscatto fino alla ricorrenza annuale successiva.

Ai fini del calcolo della rivalutazione la data di pagamento di ciascun premio è quella risultante dalle rilevazioni ufficiali di Poste Vita S.p.A..

La rivalutazione annuale del capitale assicurato comporta l'adeguamento, a totale carico di Poste Vita S.p.A., della riserva matematica maturata alla data della rivalutazione.

Art. 10 Capitale Minimo Garantito

Il capitale assicurato rivalutato in caso di riscatto, di decesso o alla scadenza del contratto, quale risulterà in base alle rivalutazioni calcolate ad ogni ricorrenza annuale a norma del precedente articolo, non potrà essere inferiore alla somma di ciascun capitale assicurato acquisito con i premi versati, ricorrenti e aggiuntivi, capitalizzato al tasso annuo composto del

1,50% per il periodo che intercorre tra la data di pagamento di ciascun premio e la data dell'evento.

Art. 11 Riscatto

In conformità a quanto previsto dall'art. 10, comma 1-bis del Decreto Legislativo n. 124/93, l'Assicurato può esercitare il diritto di riscatto, dopo almeno otto anni di partecipazione ad una forma pensionistica e solo nei casi previsti dal suddetto Decreto.

In caso di riscatto totale, ai sensi dell'art. 10 comma 1 lettera c), è altresì ammesso in caso di cessazione dell'attività lavorativa senza aver maturato i requisiti per il diritto alle prestazioni pensionistiche e senza vincoli temporali.

Il valore di riscatto sarà pari al capitale assicurato ulteriormente rivalutato per il periodo che intercorre tra il 31 dicembre precedente la data della richiesta di riscatto, con le modalità indicate al precedente art. 9.

Il tasso di rivalutazione da applicare è quello determinato nel secondo mese antecedente la data di richiesta, in base all'Art. 3 del Regolamento della Gestione Separata Posta Pensione.

L'Assicurato, sempre alle condizioni riportate precedentemente, ha il diritto di richiedere il riscatto anche limitatamente ad una parte del capitale maturato.

Il valore di riscatto parziale viene determinato secondo le medesime modalità del riscatto totale. In conseguenza del riscatto parziale il contratto rimarrà in vigore, alle medesime condizioni, per l'importo del capitale residuo.

Art. 12 Capitale in caso di decesso

In caso di decesso dell'Assicurato prima della scadenza, il contratto viene riscattato dagli eredi, ai sensi dell'art. 10, comma 3 quater del Decreto Legislativo 124/93.

Poste Vita S.p.A. pagherà agli eredi il capitale assicurato ulteriormente rivalutato per il periodo che intercorre tra il 31 dicembre precedente e la data del decesso, con le modalità indicate al precedente art. 9.

Il tasso di rivalutazione da applicare è quello determinato nel secondo mese antecedente la data di decesso, in base all'Art. 3 del Regolamento della Gestione Separata Posta Pensione.

Art. 13 Trasferimento

Trascorsi tre anni dall'entrata in vigore della polizza, l'Assicurato ha facoltà di trasferire la posizione individuale ad un'altra forma pensionistica individuale o fondo pensione ai sensi dell' art. 10 comma 3-quinquies del Decreto Legislativo 124/93.

Il predetto limite di tre anni non si applica qualora l'Assicurato intenda trasferire la propria posizione individuale ad altra forma pensionistica complementare alla quale abbia facoltà di accesso in relazione alla sua attività lavorativa.

La somma oggetto del trasferimento sarà pari al capi-

tale assicurato rivalutato fino alla data di richiesta del trasferimento, con le modalità indicate al precedente art. 10 al netto di una spesa fissa di Euro 50,00.

È consentito, altresì, il trasferimento nel presente contratto, dell'intera posizione assicurativa maturata in un fondo pensione o altra forma pensionistica individuale. In questo caso il costo del trasferimento sarà pari a zero.

Art. 14 Determinazione e rivalutazione della rendita mensile

L'importo iniziale della rendita mensile erogata a scadenza si ottiene moltiplicando il capitale assicurato per il coefficiente di conversione in rendita e dividendo l'importo in 12 mensilità. Il capitale viene ulteriormente rivalutato dall'ultimo 31 dicembre fino alla data di raggiungimento dell'età pensionabile in base al tasso di rivalutazione determinato nel secondo mese antecedente tale data in base all'Art. 3 del Regolamento della Gestione Separata Posta Pensione. Tali coefficienti, riportati nell'allegato A delle presenti Condizioni Contrattuali, sono calcolati tenendo conto:

- della speranza media di vita desunta dalla tavola di sopravvivenza RG48 distinta per sesso e anno di nascita;
- del tasso tecnico del 1,5% già riconosciuto in via anticipata alla data di accesso alle prestazioni in rendita;
- dei costi di gestione della rendita stessa pari allo 0,5%.

Poste Vita S.p.A. si riserva il diritto di modificare la base demografica utilizzata per il calcolo dei suddetti coefficienti di conversione in rendita a seguito di variazioni della probabilità di sopravvivenza, desunta dalle rilevazioni statistiche nazionali sulla popolazione condotte dall'ISTAT o da altro qualificato organismo pubblico italiano o comunitario e dall'osservazione dei portafogli assicurativi.

La modifica della base demografica avrà effetto su tutti i premi versati.

Tale modifica si rende possibile solo se:

- sono trascorsi almeno 3 anni dalla conclusione del contratto;
- non ci si trovi nei tre anni antecedenti l'erogazione della rendita;
- non sia già iniziata l'erogazione della rendita.

Poste Vita S.p.A. ha, inoltre, la facoltà di rivedere la misura del tasso tecnico utilizzato per il calcolo nei coefficienti di conversione in rendita nel rispetto delle disposizioni previste dal provvedimento ISVAP n. 1036/1998, in materia di tasso tecnico massimo da applicare ai contratti di assicurazione sulla vita. La modifica della base tecnica finanziaria avrà effetto solo sui versamenti successivi all'entrata in vigore della modifica stessa.

Poste Vita S.p.A. comunicherà all'Assicurato l'eventuale modifica dei coefficienti di conversione in rendita e/o del tasso tecnico utilizzato per il calcolo, almeno 60 giorni prima della loro entrata in vigore, specifi-

cando gli effetti sulla prestazione assicurata, con apposita comunicazione oppure all'interno della informativa annuale.

Nell'ipotesi di modifica di uno degli elementi descritti con effetti peggiorativi sulle prestazioni, l'Assicurato prima della data di effetto della modifica stessa, potrà avvalersi della facoltà di trasferire la propria posizione individuale senza l'applicazione di alcun onere o penalizzazione. Ad ogni ricorrenza annuale Poste Vita S.p.A. garantisce la rivalutazione della rendita annua di una percentuale pari al rendimento realizzato dalla Gestione Separata Posta Pensione, diminuito del tasso tecnico già riconosciuto in via anticipata nel calcolo della rata iniziale di rendita, pari a 1,50 punti percentuali, e scontato per un anno.

Qualora il rendimento della gestione fosse inferiore all'1,5% (rendimento annuo minimo garantito già computato nel calcolo del valore iniziale della rendita), la rendita rimane costante.

Per il calcolo della rivalutazione si utilizza il tasso annuo determinato in base all'art. 3 del Regolamento della Gestione Separata Posta Pensione nel secondo mese antecedente la ricorrenza annuale.

La rendita non è riscattabile durante il periodo di godimento.

Art. 15 Documentazione da consegnare all'Impresa per la liquidazione delle prestazioni

Per tutti i pagamenti di Poste Vita S.p.A. debbono essere preventivamente consegnati alla stessa i documenti necessari a verificare l'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento e ad individuare gli aventi diritto.

- in caso di **riscatto parziale** l'Assicurato deve inviare a Poste Vita S.p.A.:
 - a) la richiesta sottoscritta di riscatto parziale;
 - b) la copia dell'originale di polizza;
 - c) la documentazione che attesti il verificarsi di uno dei requisiti previsti dalla normativa vigente per il riscatto;
 - d) la dichiarazione sottoscritta dall'Assicurato che attesti l'importo dei premi che ha intenzione di non portare in deduzione o di non aver dedotto nell'anno solare della data di richiesta del riscatto e in quello precedente.
- in caso di **riscatto totale** l'Assicurato deve inviare a Poste Vita S.p.A.:
 - a) la richiesta sottoscritta di riscatto totale;
 - b) l'originale di polizza;
 - c) le eventuali appendici;
 - d) la documentazione che attesti il verificarsi di uno dei requisiti previsti dalla normativa vigente per il riscatto;
 - e) la dichiarazione sottoscritta dall'Assicurato che attesti l'importo dei premi che ha intenzione di non portare in deduzione o di non aver dedotto nell'anno solare della data di richiesta del

riscatto e in quello precedente.

- in caso di **decesso** dell'Assicurato, ai sensi dell'art. 10, comma 3 quater del Decreto Legislativo 124/93, il contratto viene riscattato dagli eredi; pertanto gli stessi devono inviare a Poste Vita S.p.A.:
 - a) la richiesta di pagamento firmata con il consenso all'utilizzo dei dati personali (legge 675/96);
 - b) l'originale di polizza;
 - c) le eventuali appendici;
 - d) il certificato di morte dell'Assicurato;
 - e) l'atto di notorietà da cui risulti l'esistenza o meno di testamento e, in caso affermativo, copia pubblicata dello stesso;
 - f) il decreto del Giudice Tutelare nel caso in cui tra gli eredi vi siano soggetti minori o incapaci;
 - g) per ogni erede: la copia di un documento identificativo e il codice fiscale.
- a **scadenza**, l'Assicurato, deve inviare a Poste Vita S.p.A.:
 - a) la richiesta di pagamento per scadenza;
 - b) l'originale di polizza;
 - c) le eventuali appendici;
 - d) documentazione attestante la maturazione del diritto alla prestazione pensionistica nel Regime obbligatorio di appartenenza (raggiungimento dell'età pensionabile);
 - e) la dichiarazione che indichi l'opzione scelta e l'eventuale percentuale di liquidazione sottoforma di capitale (In caso di mancata dichiarazione Poste Vita S.p.A. liquiderà il 100% della prestazione a scadenza sottoforma di rendita vitalizia mensile a favore dell'Assicurato).

Poste Vita S.p.A. esegue il pagamento entro 30 giorni dal ricevimento presso la propria sede della documentazione completa.

Decorso tale termine sono dovuti gli interessi moratori, a partire dal termine stesso, a favore degli aventi diritto.

I pagamenti sono effettuati, tranne il caso di decesso dell'Assicurato per il quale è previsto esclusivamente l'assegno postale, tramite accredito in conto corrente postale o libretto postale, ovvero assegno postale.

Art. 16 Tasse e imposte

Le tasse e le imposte relative al contratto sono a carico dell'Assicurato o degli eredi ed eventuali aventi diritto.

Art. 17 Foro competente

Per le controversie relative al presente contratto è esclusivamente competente l'Autorità Giudiziaria del Comune di residenza o di domicilio dell'Assicurato o degli aventi diritto.

Art. 18 Riferimento a norme di Legge

Per tutto quanto non è espressamente regolato dal presente contratto, valgono le norme della legge italiana.

Regolamento della Gestione Separata Posta Pensione

Art. 1 Gestione Separata Posta Pensione

Poste Vita S.p.A. attua una separata forma di gestione degli investimenti, separata da quella delle altre attività di Poste Vita S.p.A., con criteri conformi alle norme stabilite dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo (ISVAP) con le circolari nn. 71, 210, 249 e 294 e si atterrà ad eventuali successive disposizioni.

Questa Gestione Separata si chiama Posta Pensione. Il valore delle attività gestite non sarà inferiore alla somma delle riserve matematiche (l'importo accantonato da Poste Vita S.p.A. per far fronte in futuro ai suoi obblighi contrattuali) costituite per le polizze che prevedono una clausola di rivalutazione legata al rendimento di Posta Pensione.

Art. 2 Periodo di riferimento per la certificazione

Ai fini della determinazione del rendimento della Gestione Posta Pensione, l'esercizio da sottoporre a certificazione sarà quello relativo al periodo 1 gennaio - 31 dicembre di ogni anno.

Art. 3 Determinazione del rendimento

All'inizio di ogni mese viene determinato il rendimento medio di Posta Pensione, realizzato nel periodo costituito dai dodici mesi immediatamente precedenti, rapportando il risultato finanziario al valore medio degli investimenti.

Per risultato finanziario si devono intendere i proventi finanziari conseguiti da Posta Pensione - compresi gli utili e le perdite di realizzo - di competenza del periodo considerato, al lordo delle ritenute di acconto fiscali che gravano su poste Vita S.p.A. ed al netto:

- delle commissioni di gestione nella misura dello 0,10% mensile (pari al 1,20% annuo) del valore medio degli investimenti;
- delle spese specifiche degli investimenti;
- degli onorari dovuti alla Società di revisione per le attività di certificazione.

Gli utili e le perdite di realizzo vengono determinate con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività in Posta Pensione e cioè al prezzo di acquisto per i beni di nuova acquisizione ed al valore di mercato all'atto dell'iscrizione in Posta Pensione per i beni già di proprietà di Poste Vita S.p.A..

Per valore medio degli investimenti di Posta Pensione si intende la somma della giacenza media nel periodo considerato dei depositi in numerario presso Poste Italiane S.p.A. e gli Istituti di Credito, della consistenza media nel periodo degli investimenti in titoli e della consistenza media nel periodo di ogni altra attività di Posta Pensione.

La consistenza media nel periodo dei titoli e delle

altre attività viene determinata in base al valore di iscrizione definito al fine della determinazione del rendimento medio di Posta Pensione.

Art. 4 Certificazione della Gestione Separata Posta Pensione

La Gestione Separata Posta Pensione è annualmente sottoposta a verifica da parte di una Società di revisione contabile iscritta all'albo di cui all'Art. 161 del D.LGS. 24 febbraio 1998 n. 58, la quale attesta la rispondenza di Posta Pensione al presente Regolamento.

In particolare sono certificati: la corretta composizione delle attività attribuite a Posta Pensione, il rendimento medio realizzato nell'esercizio, quale descritto all'Art. 3 del presente Regolamento e l'adeguatezza, descritta all'Art. 1 del presente Regolamento, dell'ammontare delle attività rispetto agli impegni assunti, quali sono desumibili dalla stima elaborata da Poste Vita S.p.A. delle corrispondenti riserve matematiche.

Art. 5 Modifiche al regolamento

Poste Vita S.p.A. si riserva di apportare al presente Regolamento quelle modifiche che si rendessero necessarie a seguito di cambiamenti nell'attuale legislazione.

ALLEGATO A

**Coefficienti di Conversione del capitale in rendita
per 1000 euro di capitale assicurato a scadenza**

ETÀ ALLA PENSIONE	UOMINI	DONNE
50	37,8062	33,9132
51	38,6328	34,5457
52	39,5077	35,2122
53	41,4166	35,9154
54	42,4592	37,4438
55	43,5671	38,2757
56	44,7435	39,1581
57	45,9942	40,0957
58	47,3262	41,0931
59	48,7490	42,1567
60	50,2753	43,2918
61	51,9126	45,8047
62	53,6704	47,1988
63	55,5610	48,6977
64	59,7963	50,3121
65	62,1730	52,0554
66	64,7480	53,9417
67	67,5437	55,9892
68	70,5825	58,2178
69	73,8923	60,6511
70	77,5030	63,3131
71	81,4476	66,2342
72	85,7633	69,4487
73	90,4893	72,9951
74	95,6687	76,9186
75	101,3442	81,2716

L'importo iniziale mensile della prestazione di rendita viene determinato moltiplicando il capitale assicurato alla scadenza del contratto per il coefficiente di conversione relativo all'età^(*) raggiunta dall'Assicurato alla data di accesso alla prestazione, dividendo il risultato ottenuto per mille e successivamente per dodici.

^(*) L'età si calcola in anni interi trascurando la frazione di anno inferiore a sei mesi e computando come anno intero la frazione uguale o superiore a sei mesi.

Informativa ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. 196/2003

In applicazione del D. Lgs. 196/2003 (di seguito denominato Codice), La informiamo sull'uso dei Suoi dati personali e sui Suoi diritti ⁽¹⁾.

Trattamento dei dati personali per finalità assicurative ⁽²⁾

Al fine di fornirLe i servizi e/o i prodotti assicurativi richiesti o in suo favore previsti, la nostra Società deve disporre di dati personali che La riguardano - dati raccolti presso di Lei o presso altri soggetti ⁽³⁾ e/o dati che devono essere forniti da Lei o da terzi per obblighi di Legge ⁽⁴⁾ - e deve trattarli, nel quadro delle finalità assicurative, secondo le ordinarie e molteplici attività e modalità operative dell'assicurazione.

Inoltre, esclusivamente per le finalità sopra indicate e sempre limitatamente a quanto di stretta competenza in relazione allo specifico rapporto intercorrente tra Lei e la nostra Società, i dati, secondo i casi, possono o debbono essere comunicati ad altri soggetti appartenenti al settore assicurativo o correlati con funzione meramente organizzativa o aventi natura pubblica che operano - in Italia o all'estero - come autonomi titolari, soggetti tutti così costituenti la c.d. "catena assicurativa" ⁽⁵⁾.

I Suoi dati potranno, peraltro, essere comunicati e trattati all'interno della "catena assicurativa" dai predetti soggetti.

Precisiamo che senza i Suoi dati non potremmo fornirLe, in tutto o in parte, i servizi e/o i prodotti assicurativi citati.

Trattamento dei dati personali per ricerche di mercato e/o finalità promozionali

Le chiediamo di esprimere il consenso per il trattamento di Suoi dati da parte della nostra Società al fine di rilevare la qualità dei servizi o i bisogni della clientela e di effettuare ricerche di mercato e indagini statistiche, nonché di svolgere attività promozionali di servizi e/o prodotti propri o di terzi.

Inoltre, esclusivamente per le medesime finalità, i dati possono essere comunicati a società del Gruppo Poste Italiane: il consenso riguarda, pertanto, oltre alle nostre comunicazioni e trasferimenti, anche gli specifici trattamenti effettuati da tali soggetti.

Precisiamo che il consenso è, in questo caso, del tutto facoltativo e che il Suo eventuale rifiuto non produrrà alcun effetto circa la fornitura dei servizi e/o prodotti assicurativi indicati nella presente informativa.

Pertanto, secondo che Lei sia o non sia interessato alle opportunità sopra illustrate, può liberamente concedere o negare il consenso per la suddetta utilizzazione dei dati nello spazio ad esso dedicato del modulo contrattuale.

Modalità di uso dei dati personali

I dati sono trattati ⁽⁶⁾ dalla nostra Società - titolare del trattamento - solo con modalità e procedure, anche informatiche e telematiche, strettamente necessarie per fornirLe i servizi e/o prodotti assicurativi richiesti o in Suo favore previsti, ovvero, qualora vi abbia acconsentito, per ricerche di mercato, indagini statistiche e attività promozionali; sono utilizzate le medesime modalità e procedure anche quando i dati vengono comunicati - in Italia o all'estero - per i suddetti fini ai soggetti in precedenza già indicati nella presente informativa, i quali a loro volta sono impegnati a trattarli usando solo modalità e procedure strettamente necessarie per le specifiche finalità indicate nella presente informativa e conformi alla normativa.

Nella nostra Società, i dati sono trattati da tutti i dipendenti e collaboratori nell'ambito delle rispettive funzioni e in conformità delle istruzioni ricevute, sempre e solo per il conseguimento delle specifiche finalità indicate nella presente informativa; lo stesso avviene presso i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati.

Per talune attività utilizziamo soggetti di nostra fiducia - operanti talvolta anche all'estero - che svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica od organizzativa ⁽⁷⁾; lo stesso possono fare anche i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati.

Diritti dell'interessato

Titolare del trattamento è Poste Vita S.p.A., che si avvale di Responsabili. Lei ha il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i Suoi dati presso il titolare del trattamento o presso i soggetti sopra indicati a cui li comunichiamo, e come vengono utilizzati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, di chiederne il blocco e di opporsi al loro trattamento ⁽⁸⁾.

Per l'esercizio dei Suoi diritti, nonché per informazioni più dettagliate circa i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati sono comunicati o che ne vengono a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, Lei può rivolgersi al nostro Responsabile per il riscontro con gli interessati presso

**Poste Vita S.p.A.
Servizio Privacy
Largo Virgilio Testa, 19
00144 Roma
Fax 06/54.92.42.03 ⁽⁹⁾**

NOTE

- 1) Come previsto dall'art. 13 del Codice (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196).
- 2) La "finalità assicurativa" richiede necessariamente, tenuto conto anche della raccomandazione del Consiglio d'Europa REC (2002) 9, che i dati siano trattati per: predisposizione e stipulazione di polizze assicurative; raccolta dei premi; liquidazione dei sinistri o pagamento di altre prestazioni; riassicurazione; coassicurazione; prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali; costituzione, esercizio o difesa dei diritti dell'Assicuratore; adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali; analisi di nuovi mercati assicurativi; gestione e controllo interno; attività statistiche.
- 3) Ad esempio: altri soggetti inerenti al rapporto che La riguarda (contraenti di assicurazioni in cui Lei risulti Assicurato, Beneficiario ecc.; coobbligati); altri operatori assicurativi (quali agenti, broker di assicurazione, Assicuratori ecc.); soggetti che, per soddisfare le Sue richieste (quali una copertura assicurativa, la liquidazione di un sinistro ecc.), forniscono informazioni commerciali; organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo (v. nota 5, quarto e quinto trattino); altri soggetti pubblici (v. nota 5, sesto e settimo trattino).
- 4) Ad esempio, ai sensi della normativa contro il riciclaggio.
- 5) Secondo il particolare rapporto assicurativo, i dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti:
 - assicuratori, coassicuratori (indicati nel contratto) e riAssicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori, ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; banche, società di gestione del risparmio, sim; legali;
 - società di servizi per il quietanzamento; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri (indicate nell'invito), tra cui centrale operativa di assistenza (indicata nel contratto), società di consulenza per tutela giudiziaria (indicata nel contratto), clinica convenzionata (scelta dall'interessato); società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi postali (per trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni alla clientela) (indicate sul plico postale); società di revisione e di consulenza (indicata negli atti di bilancio); società di informazione commerciale per rischi finanziari; società di servizi per il controllo delle frodi; società di recupero crediti; (v. tuttavia anche nota 7);
 - società del Gruppo a cui appartiene la nostra Società (controllanti, controllate o collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge);
 - ANIA - Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici, per la raccolta, elaborazione e reciproco scambio con le imprese assicuratrici, alle quali i dati possono essere comunicati, di elementi, notizie e dati strumentali all'esercizio dell'attività assicurativa e alla tutela dei diritti dell'industria assicurativa rispetto alle frodi;
 - organismi consortili propri del settore assicurativo – che operano in reciproco scambio con tutte le imprese di assicurazione consorziate, alle quali i dati possono essere comunicati -, quali:
 - Consorzio Italiano per l'Assicurazione Vita dei Rischi Tarati - CIRT, per la valutazione dei rischi vita tarati, per l'acquisizione di dati relativi ad assicurati e assicurandi e il reciproco scambio degli stessi dati con le imprese assicuratrici consorziate, alle quali i dati possono essere comunicati, per finalità strettamente connesse con l'assunzione dei rischi vita tarati nonché per la riassicurazione in forma consortile dei medesimi rischi, per la tutela dei diritti dell'industria assicurativa nel settore delle assicurazioni vita rispetto alle frodi; Pool Italiano per la Previdenza Assicurativa degli Handicappati, per la valutazione dei rischi vita di soggetti handicappati;
 - CONSAP - Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici, la quale, in base alle specifiche normative, gestisce lo stralcio del Conto consortile r.c. auto, il Fondo di garanzia per le vittime della strada, il Fondo di garanzia per le vittime della caccia, gli aspetti amministrativi del Fondo di solidarietà per le vittime dell'estorsione e altri Consorzi costituiti o da costituire, la riassicurazione dei rischi agricoli, le quote delle cessioni legali delle assicurazioni vita; commissari liquidatori di imprese di assicurazione poste in liquidazione coatta amministrativa (provvedimenti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale), per la gestione degli impegni precedentemente assunti e la liquidazione dei sinistri; ISVAP - Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo, ai sensi della legge 12 agosto 1982, n. 576, e della legge 26 maggio 2000, n. 137;
 - nonché altri soggetti, quali: UIC - Ufficio Italiano dei Cambi, ai sensi della normativa antiriciclaggio di cui all'art. 13 della legge 6 febbraio 1980, n. 15; Casellario Centrale Infortuni, ai sensi del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38; CONSOB - Commissione Nazionale per le Società e la Borsa, ai sensi della legge 7 giugno 1974, n. 216; COVIP - Commissione di vigilanza sui fondi pensione, ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124; Ministero del lavoro e della previdenza sociale, ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124; Enti gestori di assicurazioni sociali obbligatorie, quali INPS, INPDAl, INPGI ecc.; Ministero dell'economia e delle finanze - Anagrafe tributaria, ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605; Magistratura; Forze dell'ordine (P.S.; C.C.; G.d.F.; VV.FF.; VV.UU.); altri soggetti o banche dati nei confronti dei quali la comunicazione dei dati è obbligatoria.
 L'elenco completo e aggiornato dei soggetti è disponibile gratuitamente chiedendolo al Servizio indicato in informativa.
- 6) Il trattamento può comportare le seguenti operazioni previste dall'art. 4, comma 1, lett. a) del Codice: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione, distruzione di dati; è invece esclusa l'operazione di diffusione di dati.
- 7) Questi soggetti sono società o persone fisiche nostre dirette collaboratrici e svolgono le funzioni di responsabili del nostro trattamento dei dati. Nel caso invece che operino in autonomia come distinti "titolari" di trattamento rientrano, come detto, nella c.d. "catena assicurativa" con funzione organizzativa (v. nota 5, secondo trattino).
- 8) Tali diritti sono previsti e disciplinati dagli artt. 7-10 del Codice. La cancellazione ed il blocco riguardano i dati trattati in violazione di legge. Per l'integrazione occorre vantare un interesse. L'opposizione può essere sempre esercitata nei riguardi del materiale commerciale pubblicitario, della vendita diretta o delle ricerche di mercato; negli altri casi l'opposizione presuppone un motivo legittimo.
- 9) L'elenco completo e aggiornato dei soggetti ai quali i dati sono comunicati e quello dei responsabili del trattamento, nonché l'elenco delle categorie dei soggetti che vengono a conoscenza dei dati in qualità di incaricati del trattamento, sono disponibili gratuitamente chiedendoli al Servizio indicato in informativa.

Poste Vita S.p.A. • 00144 Roma Largo Virgilio Testa, 19 • Tel.: +39 06 549241 Fax: +39 06 54924203 • Cod. Fisc. 07066630638 • Part. IVA 05927271006
• Cap. Soc. € 405.000.000 di cui versato € 340.000.000. • Registro delle Imprese n. 29149/2000 • REA n. 934547 • Impresa autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni
con Prov. dell'ISVAP n. 1144 del 12/03/1999 • Pubb. sulla G.U. n. 68 del 23/03/1999



Mod. 0137 Ed. 1/6/2005

Gruppo **Posteitaliane**